

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E CONSULENZA N.

ALLEGATO 1. – FOGLIO INFORMATIVO DOCUMENTO DI SINTESI

1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO.

- 1.1 **Società di Mediazione Creditizia:** DeD Consulting Srl.
- 1.2 **Iscrizione all'Elenco OAM Organismo Agenti e Mediatori:** n. M8, in data 14 novembre 2012.
- 1.3 **Capitale Sociale:** Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) interamente versati.
- 1.4 **Legale Rappresentante:** dott. Andrea Damiani, domiciliato per la carica presso la Sede legale della Società.
- 1.5 **Sede legale:** Largo Olgiata 15 - 00123 Roma.
- 1.6 **Sede operativa:** Via di Villa Severini 54 - 00191 Roma.
- 1.7 **Indirizzo PEC:** ded-consulting@legalmail.it
- 1.8 **Codice Fiscale e Partita IVA:** 06359441000.
- 1.9 **Iscrizione nel Registro delle Imprese:** n. 964113.

2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA.

2.1 Caratteristiche.

Il Mediatore Creditizio è colui che svolge un'attività professionale attraverso la quale mette in relazione Enti Erogatori con la potenziale Clientela per la concessione di Finanziamenti, sotto qualsiasi forma.

L'attività di mediazione creditizia è disciplinata dal Titolo VI-Bis del Testo Unico Bancario (TUB).

Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività in maniera autonoma, con propria organizzazione e mezzi e non è legato da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, anche se può usufruire di apposite Convenzioni con Enti Erogatori che non compromettano i propri obblighi di neutralità e di indipendenza.

Per concessioni di Finanziamenti, sotto qualsiasi forma, si intendono le concessioni di crediti di cui all'Art. 121 del TUB.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediazione creditizia è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito Elenco tenuto dall'OAM, previsto dall'Art. 128 undecies del TUB.

Dall'attività di mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei Contratti di Finanziamento, nonché effettuare per conto di Banche o Intermediari Finanziari l'erogazione di Finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

L'attività di mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza o rappresentanza tra il Mediatore Creditizio e le Parti (Banche/Intermediari Finanziari da una parte e potenziale Clientela dall'altra).

2.2 Rischi.

L'attività di mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del Finanziamento, sotto qualsiasi forma, richiesto dal Cliente.

Pertanto, può accadere di non trovare una Banca o un Intermediario Finanziario disposti a concedere il Finanziamento, sotto qualsiasi forma, al Cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio. Qualora ciò accada, nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Mediatore Creditizio.

2.3 Diritti del Cliente.

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del Mediatore Creditizio, o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, i Fogli Informativi contenenti informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

Nel caso di offerta fuori sede, il Cliente ha diritto di ricevere i Fogli Informativi contenenti informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del Contratto di Mediazione Creditizia.

Il Cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula, che includa anche il Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni.

In ottemperanza a quanto sopra previsto, i Fogli Informativi contenenti informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula, che includa anche il Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, sono consultabili e scaricabili dal sito del Mediatore Creditizio (www.dedconsulting.it) nella sezione "AREA CLIENTI".

La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del Contratto di Mediazione Creditizia.

Il Cliente ha diritto a ricevere copia del Contratto di Mediazione Creditizia stipulato in forma scritta, che includa il Documento di Sintesi.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E CONSULENZA N.

2.4 Obblighi del Mediatore Creditizio.

Il Mediatore Creditizio si impegna a:

- eeguire l'incarico con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, nonché a svolgere il servizio con semplicità, chiarezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di Trasparenza;
- rispettare il segreto professionale;
- provvedere alla identificazione del Cliente, ai sensi della vigente normativa Antiriciclaggio.

3. DOCUMENTO DI SINTESI.

3.1 Condizioni economiche della Mediazione Creditizia.

a. Provvigione spettante al Mediatore Creditizio.

3,00% (trevirgolazerozeropercento), calcolata sull'importo di ogni Finanziamento deliberato sotto qualsiasi forma, in favore del Cliente dagli Enti Erogatori presentati dal Mediatore Creditizio. In caso di importo deliberato differente da quello richiesto, la provvigione viene calcolata su tale diverso importo.

Eventuali deroghe vengono espresse nel Contratto di Mediazione Creditizia.

La provvigione è esente IVA (ai sensi dell'Art. 10 del DPR n. 633/1972).

Il diritto alla provvigione contrattualmente pattuita (Art. 9) matura alla data di ogni Delibera di Finanziamento, sotto qualsiasi forma, approvata in favore del Cliente dagli Enti Erogatori presentati dal Mediatore Creditizio.

Il pagamento della provvigione contrattualmente pattuita (Art. 9) deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, sotto qualsiasi forma, tra il Cliente e gli Enti Erogatori presentati dal Mediatore Creditizio e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ogni Delibera di cui al precedente paragrafo, dietro rilascio della relativa fattura da parte del Mediatore Creditizio.

La provvigione contrattualmente pattuita (Art. 9) sarà comunque dovuta al Mediatore Creditizio per tutte le Delibere, sia di nuovi Finanziamenti sotto qualsiasi forma che di ampliamenti di Finanziamenti sotto qualsiasi forma già deliberati, approvate nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla scadenza del Contratto di Mediazione Creditizia in favore del Cliente dagli Enti Erogatori presentati dal Mediatore Creditizio.

b. Tipologia di Finanziamenti Corporate.

Finanza Ordinaria.

- Finanziamenti per Investimenti Industriali
- Finanziamenti per Investimenti Immobiliari
- Finanziamenti per Acquisizioni
- Finanziamenti Ipotecari
- Finanziamenti Chirografari
- Finanziamenti assistiti dal Fondo di Garanzia MCC o SACE
- Finanziamenti per Liquidità
- Finanziamenti per Consolidamenti
- Anticipo fatture
- Finanza Agevolata

Leasing & Factoring.

- Leasing Immobiliare Costruito e Costruendo
- Leasing Strumentale
- Leasing Targato Commerciale e Pesante
- Leasing Nautico a Vela e Motore
- Leasing Fotovoltaico
- Noleggio Operativo di Beni Strumentali
- Factoring Pro soluto e Pro solvendo
- Reverse Factoring
- Confirmig Factoring
- Maturity Factoring

Finanza Straordinaria.

- Fusioni, Acquisizioni e Cessioni di partecipazioni azionarie
- Acquisizione e Vendita di Aziende
- Valutazioni di Aziende e rami di Azienda
- Ricerca di Partner Industriali e/o Finanziari
- Emissioni Mini Bond
- Crisi d'Impresa

Cessione di Crediti Fiscali.

- Crediti IVA
- Crediti IRES
- Crediti IRPEG
- Crediti IRAP
- Crediti Edilizi
- Altre tipologie di Crediti Fiscali, da valutare caso per caso

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E CONSULENZA N.

3.2 Clausole contrattuali che regolano la Mediazione Creditizia.	
a. Penale.	Nel caso di inadempimento ai propri obblighi, il Cliente, che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al Mediatore Creditizio, si obbliga e si impegna al pagamento di una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero). Le Parti espressamente convengono che la penale contrattualmente prevista (Art. 10) sarà dovuta al Mediatore Creditizio nei seguenti, non esaustivi, casi: - in caso di violazione del diritto di recesso (Art. 4.4 del Contratto di Mediazione Creditizia); - in caso di violazione del diritto di esclusiva (Art. 5 del Contratto di Mediazione Creditizia); - in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Cliente (Art. 6 del Contratto di Mediazione Creditizia); - nel caso, in particolare, in cui fornisca dati, informazioni e documenti non veritieri o incompleti o non aggiornati (Art. 6.2 del Contratto di Mediazione Creditizia). Le Parti espressamente convengono che il pagamento della penale contrattualmente prevista (Art. 10) dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della relativa fattura da parte del Mediatore Creditizio. Le Parti espressamente convengono che il pagamento della penale contrattualmente prevista (Art. 10) non comporta la perdita del diritto da parte del Mediatore Creditizio a che gli venga corrisposta la provvigione contrattualmente pattuita (Art. 9), laddove maturata.
b. Durata del Contratto di Mediazione Creditizia.	Il Contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 6 (sei) mesi dalla data della sua sottoscrizione. Qualora allo scadere del sesto mese venisse constatato il persistere di trattative in corso con gli Enti Erogatori presentati dal Mediatore Creditizio, il Contratto di Mediazione Creditizia si intende automaticamente prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle trattative stesse.
c. Efficacia del Contratto di Mediazione Creditizia.	Il Contratto di Mediazione Creditizia resta efficace fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza o di cessazione dello stesso.
d. Incarico con esclusiva.	Sì. L'incarico è conferito con diritto di esclusiva a favore del Mediatore Creditizio.
e. Diritto di recesso.	Sì. Il Cliente ha il diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Mediazione Creditizia, inviando al Mediatore Creditizio una Raccomandata A/R o una PEC all'indirizzo contrattualmente indicato (Art. 15.1).
f. Obblighi del Cliente.	Il Cliente si impegna ad essere disponibile e a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari per la conclusione del Contratto di Mediazione Creditizia, nonché a fornire al Mediatore Creditizio i dati, le informazioni e i documenti richiesti, necessari per l'espletamento dell'incarico, compreso l'Elenco delle Banche e Intermediari Finanziari con i quali il Cliente stesso non gradisce entrare in contatto, redatto su carta intestata, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante. Il Cliente si obbliga: - a che i dati, le informazioni e i documenti da lui forniti siano veritieri, completi ed aggiornati, impegnandosi, altresì, a consegnare tempestivamente al Mediatore Creditizio, anche tramite il Link dedicato nella sezione "AREA CLIENTI" del sito (www.dedconsulting.it), tutta la documentazione richiesta per l'espletamento dell'incarico, manlevando il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa o parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di consegna di dati, informazioni e documenti non veritieri o incompleti o non aggiornati; - a comunicare al Mediatore Creditizio, secondo le modalità previste contrattualmente (Art. 15.1), tutti i Contratti di Finanziamento, sotto qualsiasi forma, conclusi con tutti gli Enti Erogatori presentati dal Mediatore e ogni altro elemento utile ai fini della determinazione della provvigione pattuita contrattualmente (Art. 9). In caso contrario a quanto espressamente previsto quali "Obblighi del Cliente", quest'ultimo sarà tenuto, oltre al pagamento delle eventuali provvigioni maturate contrattualmente (Art. 9), anche al pagamento della penale contrattualmente prevista (Art. 10), come specificato al precedente paragrafo 3.2a..

Roma,